

COMMISSIONE IX

TRASPORTI, POSTE E TELECOMUNICAZIONI

6.

SEDUTA DI GIOVEDÌ 29 LUGLIO 1993

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE PASQUALE LAMORTE

INDICE

	PAG.
Proposta di legge (Seguito della discussione e approvazione):	
Biondi: Adeguamento delle norme sulla disciplina dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto e della certificazione per conto di terzi (1123)	61
Lamorte Pasquale, <i>Presidente</i>	61, 64
Lia Antonio (gruppo DC), <i>Relatore</i>	61, 64
Sellitti Michele, <i>Sottosegretario di Stato per i trasporti e per la marina mercantile</i>	64
Votazione nominale:	
Lamorte Pasquale, <i>Presidente</i>	64

La seduta comincia alle 11,25.

(La Commissione approva il processo verbale della seduta precedente).

Seguito della discussione della proposta di legge Blondi: Adeguamento delle norme sulla disciplina dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto e della certificazione per conto di terzi (1123).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione della proposta di legge d'iniziativa del deputato Biondi: « Adeguamento delle norme sulla disciplina dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto e della certificazione per conto di terzi ».

Come la Commissione ricorda, nella precedente seduta è iniziato l'esame della proposta di legge con un giro interlocutorio di interventi.

Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

ANTONIO LIA, *Relatore*. Come preannunciato nella seduta del 22 luglio, presento il seguente emendamento, volto a recepire i suggerimenti avanzati:

All'articolo 1, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Le attività indicate ai numeri 2, 3, 4, 5 e 6 della tabella 3 allegata alla legge 1° dicembre 1986 n. 870 possono essere svolte direttamente dai soggetti che esercitano attività di costruzione, trasformazione, allestimento e commercio di veicoli a motore.

PRESIDENTE. Al fine di consentire una rapida approvazione della proposta di legge, invito il relatore a ritirare il suo emendamento 1.1, il cui contenuto potrà essere trasfuso in un ordine del giorno.

ANTONIO LIA, *Relatore*. Sta bene, signor presidente.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali. Passiamo all'esame degli articoli che, non essendo stati presentati emendamenti, porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

ART. 1.

1. La legge 8 agosto 1991, n. 264, si applica anche alle attività di rilascio di certificazione per conto di terzi e agli adempimenti ad essa connessi, se previsti, alla data di entrata in vigore della stessa legge, nella licenza rilasciata dal questore ai sensi dell'articolo 115 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, per il disbrigo delle pratiche automobilistiche.

2. Le attività indicate al numero 1 della tabella 3 allegata alla legge 1° dicembre 1986, n. 870, sono di esclusiva competenza delle autoscuole.

3. L'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto è esercitata da imprese e società, ai sensi della legge 8 agosto 1991, n. 264, nonché, limitatamente alle funzioni di assistenza e agli adempimenti relativi alle operazioni concernenti le patenti di guida e i certi-

ficati di abilitazione professionale alla guida di mezzi di trasporto, dalle autoscuole. Nello svolgimento della suddetta attività si applicano alle autoscuole le disposizioni di cui alla citata legge n. 264 del 1991.

4. L'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto esercitata dagli uffici in regime di convenzionamento o di concessione degli Automobile Club istituiti successivamente alla data del 5 settembre 1991, è soggetta all'autorizzazione prevista dalla citata legge n. 264 del 1991. L'autorizzazione è rilasciata dalla provincia, nel rispetto del programma provinciale delle autorizzazioni di cui all'articolo 2 della citata legge n. 264 del 1991, su richiesta dell'Automobile Club competente, direttamente a tale ente in relazione agli uffici dallo stesso specificatamente indicati nella richiesta, purché i soggetti designati quali titolari degli uffici stessi siano in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 3 della citata legge n. 264 del 1991, nonché dell'attestato di idoneità professionale di cui all'articolo 5 della stessa legge. All'Automobile Club competente si applica l'articolo 9 della citata legge n. 264 del 1991.

(È approvato).

ART. 2.

1. All'articolo 2, comma 2, della legge 8 agosto 1991, n. 264, dopo le parole: « associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale » sono aggiunte le seguenti: « e l'Automobile Club d'Italia ».

2. All'articolo 5, comma 1, della citata legge n. 264 del 1991, dopo la lettera *d)* è aggiunta la seguente: « *d)-bis* un rappresentante designato dagli Automobile Club ».

3. All'articolo 8, comma 1, della citata legge n. 264 del 1991, dopo la lettera *d)* è aggiunta la seguente: « *d)-bis* due rappresentanti designati dall'Automobile

Club d'Italia, di cui uno con funzione supplente ».

4. Nei locali sede degli uffici dell'Automobile Club d'Italia (ACI) e degli Automobile Club possono essere svolte esclusivamente attività dirette al conseguimento dei fini istituzionali dell'ACI stesso. Nei locali sede degli uffici delle società e imprese che esercitano l'attività di cui all'articolo 1 della citata legge n. 264 del 1991 possono essere svolte esclusivamente attività di servizio relative alla circolazione dei mezzi di trasporto.

(È approvato).

ART. 3.

1. All'articolo 7, comma 2, della legge 8 agosto 1991, n. 264, le parole: « quindici giorni » sono sostituite dalle seguenti: « trenta giorni ».

2. All'articolo 92, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1992, n. 285, le parole: « quindici giorni » sono sostituite dalle seguenti: « trenta giorni ».

3. Il comma 3 dell'articolo 92 del nuovo codice della strada emanato con decreto del Presidente della Repubblica del 30 aprile 1992, n. 285, è sostituito dal seguente:

« 3. Chiunque abusivamente rilascia la ricevuta è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire cinquecentomila a lire due milioni. Alla contestazione di tre violazioni nell'arco di un triennio consegue la revoca dell'autorizzazione di cui all'articolo 3 della legge 8 agosto 1991, n. 264. Ogni altra irregolarità nel rilascio della ricevuta è punita con sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 100 mila a lire 400 mila ».

4. Il comma 4 dell'articolo 7 della citata legge n. 264 del 1991 è abrogato.

(È approvato).

ART. 4.

1. L'articolo 10 della legge 8 agosto 1991, n. 264, è sostituito dal seguente:

« ART. 10. - (*Disposizioni transitorie*).

- 1. Coloro che alla data di entrata in vigore della presente legge esercitano effettivamente da oltre tre anni, sulla base di licenza rilasciata dal questore ai sensi dell'articolo 115 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, l'attività di disbrigo pratiche automobilistiche o gestiscono in regime di convenzionamento o di concessione degli Automobile Club uffici di assistenza automobilistica, a domanda, conseguono l'autorizzazione rilasciata dalla provincia anche in difetto del titolo di studio e dell'attestato di idoneità professionale previsti dall'articolo 5.

2. Nel caso in cui l'attività di cui al comma 1 sia esercitata effettivamente da almeno cinque anni, l'attestato di idoneità professionale di cui all'articolo 5 può essere ottenuto, a domanda del soggetto interessato, anche in difetto del richiesto titolo di studio.

3. Coloro che alla data di entrata in vigore della presente legge non abbiano maturato i tre anni di esercizio effettivo dell'attività di cui al comma 1 conseguono, a domanda, l'autorizzazione rilasciata dalla provincia anche in difetto del titolo di studio richiesto e dell'attestato di idoneità professionale previsti dall'articolo 5, purché attestino di aver frequentato con profitto un corso di formazione professionale nella prima o nella seconda sessione utile. I medesimi possono proseguire comunque l'esercizio dell'attività fino al conseguimento dell'autorizzazione di cui all'articolo 3.

4. Ai fini del rilascio delle autorizzazioni di cui ai commi 1 e 3, si prescinde dal possesso dei requisiti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera g).

5. I corsi di cui al comma 3 sono organizzati secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro dei trasporti

sentiti l'Automobile Club d'Italia e le associazioni di categoria maggiormente rappresentative in campo nazionale, senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato ».

2. Il decreto di cui al comma 5 dell'articolo 10 della citata legge n. 264, del 1991, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, è emanato entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Nel caso di trasferimento del complesso aziendale a titolo universale o a titolo particolare, l'avente causa è tenuto a richiedere a proprio favore il rilascio di una autorizzazione in sostituzione di quella del trasferente che, contestualmente alla revoca di quest'ultima, deve essere rilasciata previo accertamento del possesso dei prescritti requisiti da parte del richiedente.

4. In caso di decesso o di sopravvenuta incapacità fisica del titolare dell'imposta individuale, l'attività può essere proseguita provvisoriamente per il periodo massimo di due anni, prorogabile per un altro anno nel caso di giustificati motivi, dagli eredi o dagli aventi causa del titolare medesimo, i quali entro tale periodo debbono dimostrare di essere in possesso dell'attestato di idoneità professionale di cui all'articolo 5 della citata legge n. 264 del 1991.

5. Nel caso di società, a seguito di decesso o di sopravvenuta incapacità fisica del socio o dell'amministratore in possesso dell'attestato di idoneità professionale, l'attività può essere proseguita provvisoriamente per lo stesso periodo di cui al precedente comma 4, entro il quale un altro socio o un nuovo amministratore deve dimostrare di essere in possesso dell'attestato di idoneità professionale.

6. I soggetti subentranti ai sensi dei commi 4 e 5, nel caso in cui non posseggano il titolo di studio richiesto, possono essere ammessi all'esame di cui all'articolo 5 della citata legge n. 264 del 1991, producendo, in sostituzione, attestato di partecipazione al corso di formazione professionale di cui all'articolo 10

della citata legge n. 264 del 1991, come sostituito dal comma 1 del presente articolo.

7. Le disposizioni di cui al comma 6 circa l'ammissione all'esame ai fini del conseguimento dell'attestato di idoneità professionale di cui all'articolo 5 della citata legge n. 264 del 1991, si applicano anche al socio e ai familiari del titolare che, con atti certi e documenti probanti, dimostrino, entro il termine di due anni successivi alla data di entrata in vigore della presente legge, che alla data del 5 settembre 1991 avevano coadiuvato il titolare stesso nella conduzione dell'impresa.

(È approvato).

Il relatore, onorevole Lia, ha presentato il seguente ordine del giorno:

« La IX Commissione,

considerato che in sede di applicazione della legge n. 264 del 1991 si sono registrate interpretazioni divergenti sul contenuto della legge stessa, in particolare riguardo alla possibilità dei soggetti che esercitano attività di costruzione, trasformazione, allestimento e vendita di veicoli a motore di accedere direttamente agli uffici periferici della Motorizzazione civile per il disbrigo di pratiche strettamente attinenti allo svolgimento delle attività stesse;

considerato che alcune delle interpretazioni della suddetta legge hanno provocato problemi rilevanti e consistenti danni economici per le imprese del settore merci,

impegna il Governo

ad assumere le iniziative idonee a chiarire il contenuto della citata legge n. 264 del 1991 al fine di consentire alle imprese del settore di espletare direttamente le pratiche che attengono specificamente

alle attività da esse esercitate, evitando inutili e dispendiosi appesantimenti burocratici ».

0/1123/IX/1.

MICHELE SELLITTI, *Sottosegretario di Stato per i trasporti e per la marina mercantile*. Il Governo lo accoglie.

PRESIDENTE. Il proponente insiste per la votazione?

ANTONIO LIA, *Relatore*. Sì, signor presidente, insisto per la votazione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'ordine del giorno presentato dall'onorevole Lia.

(È approvato).

La proposta di legge sarà immediatamente votata per appello nominale.

Chiedo, in caso di approvazione, di essere autorizzato a procedere al coordinamento formale del testo.

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito)

Votazione nominale.

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale sulla proposta di legge oggi esaminata.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Proposta di legge Biondi: « Adegua-mento delle norme sulla disciplina dell'attività di consulenza per la circolazione

dei mezzi di trasporto e della certificazione per conto di terzi » (1123):

Presenti e votanti 26
Maggioranza 14
Hanno votato sì 26
Hanno votato no 0

(La Commissione approva).

Hanno votato sì:

Angelini Giordano, Astone, Barbalace, Biafora, Biricotti Guerrieri, Boghetta, Castelli, Cimmino, Corsi, D'Amato, Faraguti, Fredda, Gottardo, La Penna, Lamorte, Leoni Orsenigo, Lia, Lucchesi, Macche-

roni, Magnabosco, Mensurati, Michielon, Pieroni, Piredda, Russo Raffaele e Sanza.

La seduta termina alle 11,30.

IL CONSIGLIERE CAPO DEL SERVIZIO
STENOGRAFIA

DOTT. VINCENZO ARISTA

IL CONSIGLIERE CAPO DEL SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

DOTT. PAOLO DE STEFANO

*Licenziato per la composizione e la stampa
dal Servizio Stenografia il 2 agosto 1993.*

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO

